

Prot. n.73056 del 01/08/2023

**DETERMINA**  
**IL DIRETTORE**

**OGGETTO:** Contratto di gestione congiunta e licenza esclusiva per la valorizzazione del brevetto “METODO PER LA MISURA DELL’ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE DI UNA SOSTANZA O DI UNA MISCELA DI SOSTANZE”

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**VISTI** i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, recante *disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, convertito con legge 21 giugno 2023 n. 74, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla GU n. 143 del 21 giugno 2023, Serie Generale;

**VISTO** in particolare l'art. 23, comma 3 *bis* nel quale è previsto tra l'altro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, gli organi del CREA decadono;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 353212 del 06/07/2023 con il quale, a decorrere dalla medesima data, il Prof. Mario Pezzotti è nominato Commissario Straordinario del CREA, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione dalla normativa vigente;

**VISTO** il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 121175 del 23/12/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

**VISTO** il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi";

**VISTO** l'art. 12 della legge 241/90 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", ai sensi del quale il CREA determina i criteri e le modalità per il conferimento a terzi dei propri titoli di proprietà industriale/intellettuale tramite cessione o licenza per lo sfruttamento commerciale dei medesimi e di altri risultati delle proprie ricerche;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato;

**VISTO** l'art. 2, comma 2 dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività;

**VISTI** gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA, prot. n. 24805 del 18/3/2022 "Disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA";

**CONSIDERATO** che presso il CREA-Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione è stato messo a punto il ritrovato industriale dal titolo "Metodo di misurazione della capacità antiossidante", brevetto italiano per invenzione industriale UIBM n. 102016000007097;

**VISTO** il Contratto di licenza esclusiva di produzione a scopo industriale, ai fini della valorizzazione commerciale nel territorio italiano, del citato brevetto, stipulato dal CREA e la BTS Srl il 29/10/2018 e in particolare l'art. 11 che, in caso di eventuali miglioramenti brevetto-dipendenti, ne stabilisce la co-titolarità, demandando a separato atto la definizione delle modalità di protezione, gestione e valorizzazione del nuovo brevetto, con diritto di opzione da parte di BTS Srl;

**VISTE** le note prot. CREA 116388 del 14/12/2022 e 116563 del 15/12/2023 con le quali BTS Srl comunicava che in fase di ingegnerizzazione era stato messo a punto un metodo derivato dal citato brevetto, ma con caratteristiche tali da consentire una nuova brevettazione e manifestava la volontà di procedere al deposito brevettuale e di esercitare il diritto di opzione per la sua valorizzazione commerciale;

**TENUTO CONTO** dell'esito positivo della verifica sulla regolare posizione della BTS srl rispetto a tutti gli adempimenti contrattuali previsti;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere tempestivamente alla tutela del trovato industriale, denominato “Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze”;

**VISTA** la nota prot. 117136 del 16/12/2022 con la quale si autorizzava la ditta BTS Srl ad avviare la procedura di deposito della nuova domanda di brevetto-dipendente, previa condivisione e conferma dei punti essenziali di un nuovo contratto di gestione congiunta e licenza esclusiva di valorizzazione del medesimo, da stipularsi successivamente;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito

### **ASSUME LA DETERMINAZIONE**

Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa

- di regolare le attività di tutela, gestione e valorizzazione del trovato industriale denominato “Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze” nonché del brevetto “Metodo di misurazione della capacità antiossidante” UIBM n. 102016000007097, attraverso la stipula di un Contratto di gestione congiunta e licenza esclusiva per l'utilizzo ai fini della valorizzazione commerciale tra il CREA e la BTS srl, con sede legale in via Armando Diaz 17, 00047 Frascati (RM), secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente Determina;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio Trasferimento Tecnologico-UDG5 per il seguito di competenza.

F.to Il Direttore  
(Prof. Emanuele Marconi)

**Contratto per la gestione in co-titolarità del trovato industriale**  
**“Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze”**  
**e licenza esclusiva per l’utilizzo ai fini della valorizzazione commerciale del medesimo e del brevetto**  
**“Metodo di misurazione della capacità antiossidante” UIBM n. 102016000007097**

TRA

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA**, con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma, C.F. ...., P.IVA ....., ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale ....., nato a ..... il .....

(di seguito indicato come “CREA” o, indistintamente, come “Parte”)

E

**B.T.S. Srl**, con sede legale in Via Armando Diaz 17 -00044 Frascati (RM), C.F. e P.I. ...., ai fini del presente atto rappresentata dall’Amministratore unico ....., nato a ..... il .....

(di seguito indicata come “BTS” o, indistintamente, come “Parte”);  
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE, PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D. Lgs. N. 454 del 29.10.1999, modificato dall’art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall’art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/02/2022;
- il CREA, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello Statuto, sviluppa e favorisce l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi;
- presso il CREA-Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione (di seguito CREA-AN) è stato messo a punto il ritrovato industriale dal titolo “Metodo di misurazione della capacità antiossidante”, brevetto italiano per invenzione industriale UIBM n. 102016000007097 (di seguito Brevetto);
- a seguito di Avviso pubblico per manifestazione d’interesse, è stato stipulato tra le Parti nel 2017 un Accordo di prototipazione per un dispositivo utile all’applicazione del Brevetto, al quale nel 2018 ha fatto seguito un Contratto di licenza esclusiva del Brevetto per la produzione industriale ai fini della valorizzazione commerciale;
- BTS Srl, con nota prot. CREA 116388 del 14/12/2022 ha comunicato che in fase di ingegnerizzazione è stato messo a punto un metodo derivato dal Brevetto, ma con caratteristiche tali da consentire una nuova brevettazione e, come previsto nell’art. 11 del citato Contratto, che definisce anche le eventuali percentuali di co-titolarità, ha manifestato la volontà di procedere al deposito di un nuovo brevetto, denominato “Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze” (di seguito Brevetto Derivato) e di esercitare il diritto di opzione per la sua valorizzazione commerciale;
- il CREA-AN, in considerazione della necessità di procedere tempestivamente alla tutela del trovato, con nota prot. 117136 del 16/12/2022, nelle more della stipula contrattuale di cui ha precisato i punti essenziali, ha autorizzato BTS ad avviare la procedura di deposito della nuova domanda di Brevetto Derivato previa condivisione e accettazione dei contenuti della nota stessa;
- il CREA, con Determina del Direttore del CREA-AN prot. n. .... del ..... ha stabilito di regolare le attività di tutela, gestione e valorizzazione del Brevetto e del Brevetto Derivato nel territorio dell’Unione Europea attraverso la stipula di un contratto di licenza esclusiva da sottoscrivere con la BTS;
- le Parti intendono con il presente Contratto (di seguito Contratto) definire i termini e le condizioni per la gestione in contitolarità del Brevetto Derivato e la licenza per la concessione dei diritti sul medesimo nonché sul Brevetto secondo le diverse possibilità, ai sensi della vigente normativa

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 Valore delle Premesse**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto e territorio**

Le Parti disciplinano tramite il Contratto le modalità di gestione in co-titolarità, di deposito brevettuale e di concessione da parte del CREA della licenza esclusiva dei propri diritti sul trovato industriale "Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze" (Brevetto Derivato) ai fini della produzione e valorizzazione di dispositivi realizzati utilizzando detto trovato, nei Paesi dell'Unione Europea in cui è stata richiesta/ottenuta la tutela. Tale licenza comprende anche la concessione, per il medesimo scopo, del brevetto "Metodo di misurazione della capacità antiossidante", UIBM n. 10201600007097 (Brevetto). Eventuali deroghe al suddetto vincolo territoriale dovranno essere preventivamente concordate con specifico atto sottoscritto dalle Parti.

Le Parti regolano altresì con il Contratto le modalità di mantenimento in vita del Brevetto.

### **Art. 3 Durata del Contratto**

Il Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutta la durata della protezione brevettuale del Brevetto Derivato.

In caso di mancata concessione del titolo relativo al Brevetto Derivato (inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero), o in caso di abbandono del medesimo da entrambe le Parti, il presente Contratto dovrà intendersi valido solo per le parti riferite alla sola licenza di concessione del Brevetto, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 15.

### **Art. 4 Quote di co-titolarità**

Vista l'attività svolta dalle Parti per lo sviluppo del trovato ai fini del conseguimento del Brevetto Derivato e gli accordi intercorsi tra le Parti, già richiamati in premessa, i relativi diritti di proprietà industriale sono ripartiti nella seguente misura:

per il CREA: .....

per la BTS: .....

### **Art. 5 Inventori**

Ai fini dell'indicazione nella domanda di Brevetto Derivato, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che esso è stata realizzato dai seguenti soggetti (in seguito indicati come Inventori):

.....

.....

Agli Inventori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori del Brevetto Derivato secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Agli Inventori non spettano diritti patrimoniali sul Brevetto Derivato, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

### **Art. 6 Gestione e protezione del Brevetto e del Brevetto Derivato**

BTS si impegna a farsi carico delle procedure necessarie al deposito della domanda di Brevetto Derivato oggetto del Contratto, alla sua gestione e al mantenimento in vita, sostenendone tutti i costi, ivi comprese le spese amministrative di ogni natura, tasse e onorari dovuti al mandatario. Il CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi al Brevetto Derivato.

Eventuali domande di deposito/estensioni/convalide del Brevetto Derivato in Stati facenti parte dell'Unione Europea dovranno essere effettuate a nome congiunto e rispettare la percentuale di co-titolarità di cui all'art. 4.

Il CREA si impegna ad adempiere alle procedure necessarie al mantenimento in vita del Brevetto per la durata del presente contratto nonché per tutta la durata della protezione brevettuale del Brevetto Derivato, qualora

concesso, salvo diverso accordo tra le Parti. BTS si impegna altresì, per tutta la durata della protezione del Brevetto, a rimborsare annualmente tutte le spese che saranno anticipate dal CREA per il mantenimento in vita dello stesso, su richiesta corredata da formale documentazione amministrativo/contabile.

#### **Art. 7 Valorizzazione del Brevetto Derivato e Corrispettivi**

BTS valuterà e metterà in atto, in qualità di gestore e licenziatario del Brevetto e del Brevetto Derivato, la miglior strategia di valorizzazione commerciale affinché i due organismi co-titolari possano trarne i maggiori benefici. Se le Parti dovessero concordare che il Brevetto Derivato non risulti più interessante, si potrà procedere con l'abbandono della protezione brevettuale.

BTS corrisponderà al CREA una royalty pari al ..... + IVA di legge sul fatturato relativo alla vendita, noleggio, e qualsiasi altra tipologia di concessione dei dispositivi realizzati utilizzando il Brevetto o il Brevetto Derivato.

I contratti di valorizzazione stipulati da BTS dovranno tenere conto per la loro scadenza l'eventuale risoluzione/recesso del presente Contratto.

BTS si impegna ad inviare annualmente a CREA-AN entro il mese di marzo, a partire dal 2025, una dichiarazione sul fatturato relativo ai dispositivi commercializzati nell'anno solare precedente, specificandone il numero, la tipologia di concessione e l'introito. Il CREA si riserva il diritto di richiedere i documenti amministrativo-contabili attestanti i contenuti della dichiarazione.

Il CREA-AN emetterà entro il mese di aprile successivo regolare fattura per gli importi di spettanza.

BTS si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente bancario intestato a "CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" - IBAN ....., indicando nella causale del pagamento i riferimenti specificati in fattura ed il numero della fattura stessa.

BTS conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla valorizzazione dei dispositivi realizzati con l'utilizzo del Brevetto e/o del Brevetto Derivato, permettendo a CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, se richiesto, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 8 Difesa del Brevetto e Brevetto Derivato**

Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto e/o dal brevetto Derivato dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche ragionevoli prove.

Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dalla Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dalla Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

In caso di azione congiunta, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto Derivato, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del medesimo, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa della Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

#### **Art. 9 Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità**

Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R. all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire a seguito di trattativa congiunta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi, fermo restando che la Parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

#### **Art. 10 Rinuncia alla quota e cessione del Brevetto Derivato**

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R. all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale, nel caso del CREA, si prenderà carico di costi e gli oneri relativi al Brevetto sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Qualora entrambe le Parti intendano cedere i propri diritti sul Brevetto Derivato, il prezzo e le modalità, che tengano conto anche dei diritti del CREA sul Brevetto, dovranno essere definiti a seguito di trattativa congiunta che regoli anche le royalty derivanti dalla residua valorizzazione dei dispositivi già realizzati con l'utilizzo del Brevetto e/o del Brevetto Derivato. Il ricavato della cessione sarà ripartito secondo le quote di titolarità di cui all'art. 4.

#### **Art. 11 Pubblicazioni scientifiche**

Ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il Brevetto Derivato, informandone preventivamente l'altra Parte.

#### **Art. 12 Segni distintivi**

Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

#### **Art. 13 Clausola di manleva**

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che BTS possa subire o provocare a seguito dell'utilizzo del Brevetto e del Brevetto Derivato o dell'uso improprio dei medesimi.

#### **Art. 14 Inadempimento e risoluzione del Contratto**

In caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R., per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 2, 6, 7, 8, 11, 12 del presente Contratto.

Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora BTS sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. BTS, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso di cui all'art. 15 le Parti concordano fin d'ora che dalla data di ricezione della relativa comunicazione non sarà più consentita la produzione dei dispositivi realizzati con

l'utilizzo del Brevetto e/o del Brevetto Derivato e che sarà consentita la valorizzazione per un anno dei dispositivi già realizzati, fatta salva la corresponsione delle royalty di cui all'art. 7.

#### **Art. 15 Diritto di Recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività di valorizzazione già eseguite o in corso di completamento. In tal caso BTS si impegna a corrispondere a CREA le royalty dovute e le spese sostenute fino al momento dell'anticipata rescissione, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

#### **Art. 16 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione del Brevetto e del Brevetto Derivato) al Direttore del Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per CREA:

CREA Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione

Via Ardeatina 546 – 00178 Roma

e-mail: [an@crea.gov.it](mailto:an@crea.gov.it)

Tel. 06 51491

PEC: [an@pec.crea.gov.it](mailto:an@pec.crea.gov.it)

e, p.c.

CREA Ufficio Trasferimento tecnologico

Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma

e-mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it)

PEC: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

##### Per BTS:

B.T.S. Industry Srl

Via Armando Diaz 17 – 00044 Frascati (RM)

e-mail: [info@bts-industry.com](mailto:info@bts-industry.com)

Tel. 06/35298356

PEC: [bts-srl@pec.it](mailto:bts-srl@pec.it)

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si intenderanno per validamente effettuate.

#### **Art. 17 Oneri fiscali**

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Le Parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza di CREA, sono a carico di BTS.



**Art. 18 Norme applicabili e controversie**

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso non fosse percorribile una soluzione amichevole, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 19 che segue, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

**Art. 19 Disposizioni generali**

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto, essere firmati congiuntamente ed essere trasmessi via posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente Contratto. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti aventi ad oggetto il Brevetto e/o il Brevetto derivato, scritti o orali che siano.

**BTS si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva contenente anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.**

Il presente contratto, costituito da n. 6 pagine, n. 8 premesse, n. 19 articoli e n. 1 dichiarazione sostitutiva con allegata informativa sul trattamento dei dati personali, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

Il Direttore Generale

.....

*(firmato digitalmente)*

**B.T.S. Srl**

Il Legale Rappresentante

.....

*(firmato digitalmente)*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto per la gestione in co-titolarità del trovato industriale  
“Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze”  
e licenza esclusiva per l’utilizzo ai fini della valorizzazione commerciale del medesimo e del brevetto  
“Metodo di misurazione della capacità antiossidante” UIBM n. 102016000007097 tra CREA e B.T.S. Srl

Il sottoscritto ....., C.F. ...., nato a ..... il ....., nella qualità di  
Amministratore Unico di B.T.S. Srl con sede legale in Via Armando Diaz 17 -00044 Frascati (RM), C.F. e P.IVA  
....., e-mail: [info@bts-industry.com](mailto:info@bts-industry.com) - PEC: [bts-srl@pec.it](mailto:bts-srl@pec.it)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o  
contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art.  
76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

## D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di B.T.S. Srl ed i dirigenti e i dipendenti del CREA;
- ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per B.T.S. non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *“I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti”*;
- ai sensi dell’art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di B.T.S. Srl, per quanto applicabile, il suddetto Codice;
- di avere letto e compreso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati;

.....

## **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).**

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po 14 - 00198 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

### **2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

### **3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

#### **Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

#### **Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto per la gestione in co-titolarità del trovato industriale "Metodo di misurazione della capacità antiossidante di una sostanza o di una miscela di sostanze" e licenza esclusiva per l'utilizzo ai fini della valorizzazione commerciale del medesimo e del brevetto "Metodo di misurazione della capacità antiossidante" UIBM n. 102016000007097, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

### **4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

### **5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine del Contratto o nel caso di interruzione dello stesso, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5. Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in formato elettronico di uso comune.

### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

**Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.